



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 18 maggio 2021

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 25 E 26 MAGGIO 2021

1. Dubbi sulla legittimità della revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali ai condannati definitivi per reati di particolare gravità
2. È legittimo che il ministro della Giustizia non abbia competenza nella gestione dei ricoveri nelle REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)?
3. Per la Commissione provinciale tributaria di Venezia sono irragionevoli i compensi di riscossione delle imposte

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 25 e nella camera di consiglio del 26 maggio 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma 18 maggio 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 17 maggio 2021

UDIENZA PUBBLICA 25 MAGGIO 2021

REVOCA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CONDANNATI IN VIA DEFINITIVA PER REATI RITENUTI DI PARTICOLARE GRAVITÀ (FATTISPECIE DI TERRORISMO, EVERSIONE, REATI DI MAFIA)

Previdenza e assistenza - Revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali nei confronti di soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 cod. pen., nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo - Applicazione a soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato.

(R.O. 234/2019 e 68/2020)

Il Tribunale di Fermo (r.o. 234/2019) solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) in riferimento agli artt. 3, 25 e 38 della Costituzione. La disposizione censurata prevede che il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti previdenziali, titolari dei relativi rapporti, l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per reati di particolare gravità, elencati al comma 58 del medesimo art. 2 (concernenti, in particolare, fattispecie di terrorismo ed everzione e di stampo mafioso), ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni assistenziali espressamente individuate nel comma 58, primo periodo (indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili). Il rimettente, aderendo ad una lettura sostanzialistica che riconosce natura penale a tale sanzione, censura la disposizione per violazione del divieto di irretroattività della legge penale e prosegue denunciando l'incidenza della previsione – che non opera distinzioni tra detenuti e soggetti ammessi a scontare la pena in regime alternativo - sul diritto al mantenimento e all'assistenza sociale riconosciuto in favore di ogni cittadino “inabile al lavoro” e “sprovvisto dei mezzi necessari per vivere”. Per il giudice *a quo*, infine, la disposizione censurata, in quanto applicata senza alcuna distinzione rispetto alla fattispecie dei collaboratori di giustizia, risulterebbe irragionevole trattando in maniera uniforme situazioni differenti.

Il Tribunale di Roma (r.o. 68/2020) solleva, nei confronti della medesima disposizione, analoghe questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 38, primo comma, nonché 2 e 3 della Costituzione. Il rimettente esclude, preliminarmente, che la misura costituisca una sanzione penale e afferma che il legislatore ha istituito uno speciale statuto connesso alla commissione di reati di particolare gravità, tali da giustificare, durante l'esecuzione della pena, il venir meno dei trattamenti assistenziali che trovano il loro fondamento nel generale dovere di solidarietà. Il rimettente effettua anche una ricognizione della *ratio* della norma rivenuta nel fatto che a tali reati fa, in genere, da sfondo il possesso di capitali illeciti, incompatibili con i benefici assistenziali. Tuttavia il rimettente sottolinea la diversità di situazione tra coloro che scontano la pena in istituto e coloro che si trovano in regime di detenzione domiciliare i quali, a differenza dei primi, si troverebbero nella condizione di non avere alcun mezzo di sussistenza e per i quali ritiene risulti intollerabile, per la collettività, che al proprio interno vi siano, in forza di legge, persone che debbano restare prive del minimo vitale. Il Tribunale di Roma dubita, pertanto, della legittimità della disposizione nella parte in cui impone all'ente



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

previdenziale, la revoca della misura assistenziale, senza alcuna valutazione connessa alle concrete situazioni personali ed economiche del condannato in regime di detenzione domiciliare.

Norma censurata

L. 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Art. 2 - Ammortizzatori sociali.

(omissis)

58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis*, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.

59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 25 MAGGIO 2021

AGGIO A CARICO DEL DEBITORE PER LA REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI AGENTI DI RISCOSSIONE

Riscossione - Remunerazione del servizio - Imposizione a carico del debitore di un aggio percentuale pari al 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo o al 8 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, a seconda che il pagamento avvenga o meno entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.

(R.O. 85/2020)

La Commissione tributaria provinciale di Venezia solleva, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 32, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La disposizione censurata, nella versione che secondo il rimettente va applicata *ratione temporis* al caso di specie, disponeva, in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari all'otto per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore: a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore; b) integralmente, in caso contrario.

Il rimettente, condividendo la prospettazione della parte ricorrente, censura l'irragionevolezza della previsione della determinazione dell'aggio della riscossione in misura pari a una percentuale delle somme riscosse, in quanto non consente di commisurare la remunerazione dell'agente al costo effettivo del servizio, tanto che, secondo il rimettente, il pagamento sarebbe dovuto anche in assenza di costi.

Tale disciplina determinerebbe altresì una disparità di trattamento tra i soggetti fruitori del servizio di riscossione, in quanto, a parità di prestazione, il compenso varierebbe in relazione agli importi dovuti. Un ulteriore profilo di irragionevolezza viene ravvisato nella computazione nel montante anche degli interessi dovuti all'ente impositore titolare del credito d'imposta.

Il rimettente, inoltre, assume un contrasto con il principio della riserva di legge, enunciato dall'art. 23 della Costituzione, mancando una prescrizione di legge che individui il presupposto e la misura della prestazione.

Nell'atto di promovimento, poi, si stigmatizza la lesione del diritto di difesa del contribuente, in quanto la norma censurata non consentirebbe al debitore il controllo della proporzionalità dell'attività svolta dall'agente, violando l'articolo 24 della Costituzione.

Il Collegio rimettente asserisce, inoltre, che la norma contrasterebbe con il principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione, dato che l'imposizione tributaria all'atto della riscossione e aumentata dei compensi non risulterebbe più commisurata al dovere del cittadino di concorrere alle spese pubbliche con il proprio reddito.

Il giudice *a quo* sostiene, infine, che la disposizione in questione violerebbe i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delega, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nonché confliggerebbe con i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Norma censurata

D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

Art. 17. Remunerazione del servizio.

In vigore dal 29 gennaio 2009 al 5 luglio 2011

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 32, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

b) integralmente, in caso contrario.

2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.

[3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore: a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore; b) integralmente, in caso contrario]

3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario.

4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.

[5. A ciascun concessionario è riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a) dello stesso comma]

5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.

6. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se l'agente della riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1;

b) del debitore, negli altri casi.

7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.

7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.

7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.

CAMERA DI CONSIGLIO 26 MAGGIO 2021

APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLA MISURA DI SICUREZZA CON RICOVERO IN UNA REMS DELL'INFERMO DI MENTE - COMPETENZA PER L'ESECUZIONE

Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria nei confronti di soggetti affetti da infermità psichica - Ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Denunciata attribuzione alle Regioni e agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati dell'esecuzione del ricovero provvisorio presso una REMS - Lamentata esclusione della competenza del Ministro della giustizia in relazione all'esecuzione della misura.

Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria nei confronti di soggetti affetti da infermità psichica - Ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Esecuzione della misura - Denunciata adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza.

(R.O. 110/2020)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli solleva, in riferimento agli artt. 27 e 110 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale, nonché dell'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2014 n. 81, “nella parte in cui, attribuendo l'esecuzione del ricovero provvisorio presso una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alle Regioni e agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, escludono la competenza del Ministero della giustizia in relazione all'esecuzione della detta misura di sicurezza detentiva provvisoria”.

Le medesime disposizioni sono censurate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 32 e 110 della Costituzione, “nella parte in cui consentono l'adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia”.

Il rimettente ricostruisce il percorso - dal superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari alla istituzione delle REMS - all'esito del quale il legislatore ha trasferito dal Ministro della giustizia alle Regioni la competenza in materia di esecuzione delle misure di sicurezza detentive nei confronti degli internati affetti da patologie psichiatriche, evidenziando le criticità che, a suo parere, presenta il nuovo sistema. Il rimettente si sofferma sulle inefficienze presenti in alcune Regioni, quali la mancanza di posti nelle strutture e le lunghe liste d'attesa, che, secondo la sua tesi, sono determinate dalla gestione esclusivamente sanitaria delle REMS. Secondo il rimettente il ricovero in una REMS va annoverato tra le misure di sicurezza che costituiscono, ai sensi degli artt. 2 e 25, secondo comma, della Costituzione, una forma di tutela da parte dello Stato dei diritti inviolabili alla vita e all'incolumità per proteggere i terzi dalle condotte violente che possono essere poste in essere dagli autori di reato non imputabili per incapacità di intendere e di volere. Ciò posto, osserva il rimettente, a differenza della limitazione della libertà personale derivante dall'applicazione di un trattamento sanitario obbligatorio il quale trova giustificazione nell'esclusivo interesse alla tutela della salute della persona nei cui confronti il trattamento viene applicato, la limitazione della libertà personale derivante dalla misura di sicurezza detentiva provvisoria del ricovero in una REMS trova fondamento, sussistendo il requisito della pericolosità sociale, anche nella tutela dei terzi, ferma restando la concorrente tutela della salute dell'infermo di mente. Secondo la prospettazione del rimettente, quindi, l'esecuzione delle misure di sicurezza, finalizzate alla tutela della salute dell'internato ma anche al contenimento della sua pericolosità sociale, sarebbe assimilabile all'esecuzione di una misura giudiziaria penale della libertà personale e andrebbe affidata per gli aspetti materiali all'organo che sovrintende l'Amministrazione penitenziaria, ossia al Ministro della giustizia al quale spettano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia con le relative responsabilità. Il rimettente a supporto della sua tesi richiama la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile e penale. L'estromissione del Ministro della giustizia dalle proprie competenze in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi all'esecuzione del ricovero nelle REMS, determinerebbe, conclude il rimettente, la violazione della riserva di legge, in quanto la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, viene affidata a un decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, che a sua volta rimanda alla stipula di accordi tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norme censurate

CODICE PENALE

Art. 206. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.

Durante l'istruzione o il giudizio può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un ospedale psichiatrico giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.

Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.

Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.

Art. 222 - Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.

La durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce l'ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell'ospedale psichiatrico.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso.

Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (1)

Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Art. 3-ter - Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (2)

1. Il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi è disciplinato ai sensi dei commi seguenti .

2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
- b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

4. Dal 31 marzo 2015 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale. Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali.

5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , sono ripartite tra le regioni [e province autonome], con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione [o provincia autonoma] con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione [o provincia autonoma] [, che deve consentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali]. Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi di cui al comma 5, definendo prioritariamente tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia. A tal fine le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione, organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico- riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale. Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma 6, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

- a) quanto a milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri;
- b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della giustizia.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo.

8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

8-bis. Entro il 30 novembre 2013 il Ministro della salute e il Ministro della giustizia comunicano alle competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione dei programmi regionali, di cui al comma 6, relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale.

9. Nel caso di mancata presentazione del programma di cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.

10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati.

(1) Convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9.

(2) Come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2014, n. 81.
